

IV - SISTEMA INFORMATIVO

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge regionale, regione ed enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla regione e ai comuni i dati necessari per la implementazione del sistema informativo regionale, anche ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle banche dati statali. Il sistema informativo è finalizzato altresì a fini amministrativi per l'erogazione dei finanziamenti agli aventi diritto.

I comuni informano altresì la regione e le competenti aziende sanitarie locali delle autorizzazioni di servizi educativi per la prima infanzia concesse.